

*Cancellazione delle società di capitali per protratta inattività e
applicazione analogica della disciplina sulla cancellazione
delle società di persone*

Tribunale di Napoli, 7 novembre 2013. Estensore Quaranta.

Società di capitali – istanza di cancellazione dal registro delle imprese per protratta inattività – applicazione analogica della cancellazione per le società di persone – esclusione – cancellazione a seguito d’inattività di società in fase ordinaria ex art. 2490 c.c. – esclusione – cancellazione a seguito d’inattività di società di capitali in liquidazione – competenza giudice del registro - esclusione

La disciplina della cancellazione per inattività di cui all’art. 3 dpr 247/2004 si riferisce alle società di persone, ove lo scioglimento opera di diritto al verificarsi delle cause indicate negli artt. 2272, 2308 e 2323 c.c. (rimanendo salvo il diritto dei soci di chiederne l’accertamento giudiziale, in ipotesi di contestazione tra loro) e la liquidazione non costituisce un procedimento imposto dall’ordinamento.

Il meccanismo di cancellazione (ed estinzione) della società assolutamente semplificato, dettato in conformità ai criteri ispiratori di tutta la disciplina delle società di persone, non è assolutamente applicabile, neppure in via analogica, alle società di capitali.

Le cause di scioglimento delle società di capitali sono dettate dall’ art. 2484 c.c. Tale scioglimento prevede quindi un suo accertamento da parte dell’amministratore (o una delibera dell’assemblea); nell’ipotesi d’inerzia di tali organi, una pronunzia giurisdizionale ai sensi dell’art. 2485 c.c. (non solamente eccezionale, come nel caso delle società di persone). In ogni caso esso produce i suoi effetti (in questo caso) solo dal momento della iscrizione dell’avvenuto accertamento volontario o giudiziale.

Lo scioglimento della società di capitali è seguito ineludibilmente dalla fase della liquidazione, disciplinata dagli artt. 2487 e ss. c.c. La conseguente differenza sostanziale della disciplina tra società di persone e di capitali fa convenire che manchi il presupposto per l’applicazione analogica alle seconde del sistema delineato dall’art. 3 del dpr 247/2004.

L’art. 2490, comma 6 c.c., riguarda l’ipotesi della cancellazione d’ufficio di una società (in liquidazione) che ometta di depositare per tre anni il bilancio finale di liquidazione. La chiusura della vicenda liquidatoria, mediante l’approvazione del bilancio finale di cui all’art. 2492 c.c., apre le porte alla cancellazione (e conseguente estinzione) della società, con l’introduzione dei fenomeni successori regolati

dall'art. 2495 c.c. A tale condizione – presupposto può essere parificata solo quella in cui, a liquidazione iniziata, la società ometta per tre anni il deposito di detto bilancio.

Il meccanismo dettato dall'art. 2490 prescinde dalla sollecitazione del Conservatore alle parti (ovvero dal presupposto che porta al rimedio giudiziale dell'art. 2190) e piuttosto pare espressione del principio per cui il Registro delle Imprese offra pubblicità certe ed aggiornate sulla situazione delle società.

(Massime a cura di Francesco Fimmanò - Riproduzione riservata)

Rg. 4111/2013

TRIBUNALE DI NAPOLI
Volontaria Giurisdizione
Giudice Del Registro delle Imprese

Il giudice

letta l'istanza del 27 agosto 2013, rimessa dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Napoli all'attenzione dello scrivente in data 16 settembre 2013, con la quale G., nella qualità di amministratore della società M. MODA Srl - iscritta al Registro al n. omissis – invocava l'adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese della compagine per la sua totale inattività;

letta la documentazione inoltrata al riguardo dall'Ufficio del Registro delle Imprese;

rilevato che all'udienza del 7 novembre 2013, fissata per la comparizione delle parti, intervenivano l'amministratore ed i soci della M. MODA nonché il Conservatore del Registro, riportandosi ai rispettivi atti, sciogliendo la riserva ivi assunta, ha pronunciato il seguente

DECRETO

L'istanza non può essere accolta.

Da quanto è dato evincere dagli atti trasmessi dall'Ufficio del Registro, la Di Paolo (n.q.), ha invocato l'applicazione analogica della disciplina della cancellazione d'ufficio ex art. 3 del dpr 247/2004.

Per comodità si riporta di seguito il testo della disposizione:

art.3. Cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice.

1. Il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quando l'ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze:

- a) irreperibilità presso la sede legale;*
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;*
- c) mancanza del codice fiscale;*
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;*
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.*

2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro, a comunicare l'avvenuto

scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale della società. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Nelle lettere raccomandate e nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati, ai sensi del comma 3, al mancato riscontro.

3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.

4. La trasmissione degli atti al giudice del registro è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze accertate....”.

Si tratta, in altre parole, della disciplina del procedimento di cancellazione per le società di persone che si colloca più vicino a quanto previsto dall'art. 2190 c.c. e non, piuttosto, a quanto dettato dall'art. 2191 c.c.

Ed invero l'art. 2190, a sua volta collegato al disposto dell'art. 16 del dpr 581/1995, si riferisce all'ipotesi in cui – in assenza dell'impulso di parte, sollecitato dal Conservatore – il Giudice del Registro è chiamato a disporre (ove ritenga) un'iscrizione camerale obbligatoria inevasa.

Tale intervento finisce quindi per rendersi necessario a fronte dell'inerzia della parte e non può che avere effetti dal momento dell'iscrizione.

Viceversa, il meccanismo previsto dall'art. 2191 e dall'art. 17 del dpr 581/1995 riguarda i casi in cui un'iscrizione debba essere rimossa, poiché avvenuta in assenza delle condizioni di legge. Esso perviene quindi ad un'eventuale decisione del GdR avente efficacia *ex tunc*.

Il sistema previsto dall'art. 3 cit. prevede (come quello dell'art. 2190) l'attivazione di un'iniziativa di parte volta “*a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale della società*” e, nel caso di sua mancanza, a invocare l'intervento sostitutivo del Giudice (“*Il conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società*”).

In detta fattispecie l'ipotetico provvedimento del GdR (di cancellazione) avrebbe invero un'efficacia *ex nunc*.

Ad ogni modo, la disciplina di cui al dpr 247/2004 si riferisce alle società di persone, ove lo scioglimento opera di diritto al verificarsi delle cause indicate negli artt. 2272, 2308 e 2323 c.c. (rimanendo salvo il diritto dei soci di chiederne l'accertamento giudiziale, in ipotesi di contestazione tra loro) e la liquidazione non costituisce un procedimento imposto dall'ordinamento (“*Nelle società di persone (nella specie, società di fatto), il procedimento formale di liquidazione non è imposto dalla legge in modo assoluto, in quanto i soci possono evitarlo decidendo di pervenire alla estinzione dell'ente sociale con altre modalità, ed, eventualmente, con l'intervento di un giudice. L'esistenza di un tale accordo non è esclusa da semplici divergenze nella*

determinazione della entità delle quote, ma solo dal rifiuto - anche implicitamente manifestato - di addivenire alla definizione dei rapporti sociali secondo modalità diverse da quelle proprie del procedimento legale di liquidazione” Cass. civ., Sez. I, 03/03/2000, n. 2376, Manarin C. Manarin, Mass. Giur. It., 2000, Corriere Giur., 2000, 5, 583, Dir. e prat. soc., 2000, f.12).

In altre parole, si tratta di un meccanismo di cancellazione (ed estinzione) della società assolutamente semplificato, dettato in conformità ai criteri ispiratori di tutta la disciplina delle società di persone.

Esso non è assolutamente applicabile, neppure in via analogica, alle società di capitali.

Ed infatti a norma dell' art. 2484 c.c. (intitolato Cause di scioglimento) “*Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 6) per deliberazione dell'assemblea ; 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione. Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma”.*

Tale scioglimento prevede quindi un suo accertamento da parte dell'amministratore (o una delibera dell'assemblea); nell'ipotesi d'inerzia di tali organi, una pronunzia giurisdizionale ai sensi dell'art. 2485 c.c. (non solamente eccezionale, come nel caso delle società di persone).

In ogni caso esso produce i suoi effetti (in questo caso) solo dal momento della iscrizione dell'avvenuto accertamento volontario o giudiziale.

Ad esso segue poi ineludibilmente la fase della liquidazione, disciplinata dagli artt. 2487 e ss. c.c.

La differenza sostanziale della disciplina tra società di persone e di capitali, come riportate, fa convenire che manchi il presupposto per l'applicazione analogica alle seconde del sistema delineato dall'art. 3 del dpr 247/2004 (In termini cfr: *Non è possibile procedere all'iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese di una causa di scioglimento di società di capitali poiché l'accertamento giudiziale delle cause di scioglimento, nel caso di inerzia degli amministratori, è disciplinato dagli artt. 2484 c.c. e ss. e non è alternativamente ipotizzabile, stante la tassativa indicazione della norma, espressamente riservata alla società semplice, alla società in nome collettivo ed alla società in accomandita semplice, l'applicazione analogica alle società di capitali della procedura di cui all'art. 3, D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.”* Trib. Cuneo, 06/08/2012 Sito Il caso.it, 2012 CC Art. 2484).

Le considerazioni e gli argomenti appena sviluppati consentono comunque di ritenere infondata la richiesta in esame.

Più segnatamente, si verte pacificamente in ipotesi d'inattività di una società di capitali cui non è seguita la fase codicistica della liquidazione.

L'art. 2490, comma 6 c.c., a quanto è dato rilevare parimenti invocato dalla parte e citato dall'Ufficio del Registro, riguarda infatti l'ipotesi della cancellazione d'ufficio di una società (in liquidazione) che ometta di depositare per tre anni il bilancio finale di liquidazione.

La differenza tra le situazioni (società in gestione ordinaria o in fase liquidatoria) non pare di poco momento, giacché la liquidazione (oltre ad essere ineludibile, come visto) si caratterizza per obiettivi e responsabilità oggetto di disciplina autonoma.

Del resto solo la chiusura della vicenda liquidatoria, mediante l'approvazione del bilancio finale di cui all'art. 2492 c.c., apre le porte alla cancellazione (e conseguente estinzione) della società, con l'introduzione dei fenomeni successori regolati dall'art. 2495 c.c.

A tale condizione – presupposto può essere parificata solo quella in cui, a liquidazione iniziata, la società ometta per tre anni il deposito di detto bilancio.

Si vuole dire, in altri termini, che il legislatore ha parificato l'inutile decorso del termine (ed il disinteresse manifesto dei soci) alla chiusura regolare del procedimento liquidatorio (caratterizzato dall'esplicita approvazione del bilancio finale) , per farne derivare in ambo i casi una cancellazione volontaria o d'ufficio.

Ciò non bastasse, lo scrivente concorda con la pregressa giurisprudenza di quest'ufficio che escludeva una competenza del GdR a decretare la cancellazione di cui all'art. 2490, comma 6, cit.

Si tratta, invero, di vicenda totalmente diversa da quelle regolate dagli artt. 2190 (ove è previsto intervento giudiziale per il caso d'inerzia conclamata della parte a procedere ad iscrizione obbligatoria) e 2191 (ove è prevista una cancellazione d'iscrizione pregressa avvenuta in assenza di condizioni).

In particolare, il meccanismo dettato dall'art. 2490 prescinde dalla sollecitazione del Conservatore alle parti (ovvero dal presupposto che porta al rimedio giudiziale dell'art. 2190) e piuttosto pare espressione del principio per cui il Registro delle Imprese offra pubblicità certe ed aggiornate sulla situazione delle società.

Esso sovrintende quindi all'esigenza di fornire dati aggiornati ed attendibili sulle realtà imprenditoriali ed economiche che debbono provenire dal Registro, ovvero a necessità che vengono soddisfatte normalmente dall'Ufficio che a questo è preposto, ai sensi dell'art. 2188 c.c. e dell'art. 2 del dpr 581/1995.

D'altra parte ogni decisione in tema del Conservatore non può che avvenire – a tutela delle parti – secondo gli schemi propri dell'attività della pubblica amministrazione ex lege 241/1990 ed è suscettibile del controllo giudiziale ai sensi dell'art. 2191 cit., a sua volta espressione dei compiti di vigilanza attribuita al GdR dal legislatore.

Il ricorso va quindi rigettato.

PQM

Visti gli articoli 2188, 2191, 2195 e 2196 c.c.

Rigetta il ricorso;

si comunichi agli interessati ed al Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 17 dpr n. 581/1995.

Napoli, 7 novembre 2013

Il Giudice Del Registro
dr. Enrico QUARANTA